



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 20/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2015, n.2279

Cont. 277/13/SC - Tribunale di Bari - Regione Puglia c/ M. M. + 1 - Nomina del difensore avv. Emmanuele Virgintino - Rettifica errore materiale deliberazione G. R. n. 1433 del 8/7/2014.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con nota prot. nr. 11156/12 l'avv. Emmanuele Virgintino, difensore della Regione Puglia nel Giudizio relativo al recupero di crediti vantati dall'ex ERSAP nei confronti dei sigg. in oggetto (deceduti) e dei loro eredi, in qualità di fideiussori della società A.I.A, comunicava la necessità di ottenere un nuovo mandato difensivo allo scopo di integrare il contraddittorio relativamente agli eredi sigg. L. M. M. e M. C. M. in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori V. R. e C. R., nonché al sig. L. R., quale esercente la potestà dei predetti minori.

Ritenuto di dover aderire a tale proposta allo scopo di recuperare i crediti di cui sopra;

Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L. R. n. 18/2006, il Presidente della G.R., per quanto premesso, allo scopo di recuperare i crediti regionali e, pertanto, per tutelare la posizione dell'Amministrazione, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. esterno Emmanuele Virgintino (nato a Bari il 26/4/1960, con studio in Bari alla via Melo, n. 71, C. F. n. VRGMNL60D26A662U).

La Giunta Regionale con provvedimento n. 1433 dell'8/7/2014, ratificava il mandato difensivo di cui sopra al medesimo professionista.

Dato atto che, per mero errore materiale, veniva applicata, relativamente ai compensi da liquidarsi all'avv. Virgintino in parola, una tariffa differente da quella effettivamente spettantegli, e cioè quella corrispondente a giudizi di valore ordinario, equivalente al valore minimo per i giudizi di ordinaria importanza (risultante dall'applicazione di un abbattimento del 30% ai parametri medi di cui alle tabelle allegata alla deliberazione G. R. 1985/2012)

Considerato che il valore della controversia nel caso di specie è indeterminabile di ordinaria importanza e non come calcolato nella deliberazione G. R. di valore intermedio per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione di un incremento del 25% ai parametri medi di cui alle tabelle allegata):

Dato atto che occorre procedere alla correzione del provvedimento G. R. 1433/2014, così come di seguito:

Si da atto che il mandato è stato conferito all'esterno alle condizioni previste dall'art. 11 della l.r. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione G. R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012, per un importo predefinito pari a € 3.996,72 IVA e CAP compresi e spese per € 200,00, nonché un acconto pari a € 1.199,02, IVA e CAP compresi; il tutto come concordato con il professionista officiato, giusta convenzione in fase di perfezionamento tra il prefato avvocato e l'avv. Coordinatore;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a rettificare come sopra descritto la deliberazione n. 1433/2014;

(Valore della controversia: indeterminabile di ordinaria importanza - valore minimo; Settore di Spesa: Servizio Riforma Fondiaria).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 s. m. e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 3.996,72, IVA e CAP compresi, a titolo di competenze, più spese per € 200,00, nonché un acconto pari a € 1.199,02, IVA e CAP compresi, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.), del bilancio in corso.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di rettificare, così come in premessa indicato, la deliberazione G. R. n. 1433/2014.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, nonché della liquidazione e del pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento all'avv. esterno sopra indicato, così come specificato nella Sezione " Copertura Finanziaria ":

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
